



**Cremona**

COMUNE  
DI CREMONA

# REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE E DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI

## **Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche**

Consiglio Comunale n. 24 del 16/06/2025	Approvazione del Regolamento di Polizia Cimiteriale e di gestione dei cimiteri comunali
Consiglio Comunale n. 00 del 00/0/0000	Modifica dell'articolo 29 del Regolamento di Polizia Cimiteriale e di gestione dei cimiteri comunali

## INDICE

### **CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE**

Art. 1 - Designazione dei cimiteri

Art. 2 - Definizione dei sepolcri

### **CAPO II - COMMISSIONI CIMITERIALI ED EPIGRAFI**

Art. 3 - Commissione cimiteriale

Art. 4 - Epigrafi e segni funebri

Art. 5 - Lapidi e scritte a ricordo di defunti tumulati altrove

### **CAPO III - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE**

Art. 6 - Inquadramento del personale cimiteriale

Art. 7 - Ufficio Servizi Cimiteriali

Art. 8 - Custode Cimiteriale

Art. 9 – Servizio di Guardiania

Art. 10 - Disciplina del personale

### **CAPO IV - NORME GENERALI SUL SERVIZIO CIMITERIALE**

Art. 11 - Manutenzione degli stabili e dell'area cimiteriale

Art. 12 - Manutenzione dei ricordi funebri

Art. 13 - Prerogative del Comune sui monumenti e ricordi funebri in genere

### **CAPO V – SEPOLTURE AD INUMAZIONE**

Art. 14 - Aree destinate a campi di inumazione

Art. 15 - Campi comuni

Art. 16 - Lapidi e contorni sulle fosse comuni

Art. 17 - Ornamenti alle fosse

### **CAPO VI - SEPOLTURE A TUMULAZIONE (COLOMBAI E TOMBE DI FAMIGLIA)**

Art. 18 - Natura della concessione a tumulazione

Art. 19 - Concessione secondo disponibilità

Art. 20 - Atto di concessione

Art. 21 - Doveri dei concessionari

Art. 22 - Durata delle concessioni

Art. 23 - Tumulazione animali d'affezione

Art. 24 - Diritto di sepolcro

Art. 25 - Immissione in sepolture intestate a enti religiosi e/o militari

Art. 26 – Controversie al diritto di sepolcro

Art. 27 - Successioni nella concessione

Art. 28 - Casi di fine concessione prima della scadenza

Art. 29 - Rinuncia di sepoltura

Art. 30 - Revoca per esigenze di servizio o grave pericolo

Art. 31 - Decadenza per mancata sistemazione delle sepolture

Art. 32 - Procedura per la dichiarazione di decadenza

Art. 33 - Conseguenze della decadenza

Art. 34 - Tumulazione provvisoria di salma

Art. 35 - Riutilizzo

Art. 36 - Tumulazione di resti o ceneri in sepolture già in concessione – diritto d'uso

Art. 37 - Colombai

Art. 38 - Tumuli

Art. 39 - Norme per la concessione di Tombe di famiglia

Art. 40 – Cellette-ossario nelle cappelle ed edicole

- Art. 41 - Accessi alle cappelle ed alle edicole
- Art. 42 - Dichiarazione di chiusura di cappelle ed edicole

#### **CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 43 - Tipi di operazioni
- Art. 44 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie
- Art. 45 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- Art. 46 - Incenerimento materiali
- Art. 47 - Salme con oggetti da recuperare
- Art. 48 - Trasporti funebri

#### **CAPO VIII - CREMAZIONI**

- Art. 49 - Istituzione del servizio
- Art. 50 - Tumulazione, affido e dispersione delle ceneri

#### **CAPO IX - ILLUMINAZIONE VOTIVA**

- Art. 51 – Servizio di illuminazione votiva
- Art. 52 - Richiesta di allacciamento ed abbonamento
- Art. 53 - Doveri dell'utente
- Art. 54 - Cause di forza maggiore

#### **CAPO X – DECORO E LAVORI NEL CIMITERO**

- Art. 55 – Arredo floreale
- Art. 56 – Opere a carico del Concessionario o avente titolo
- Art. 57 – Ambiti di competenza specifica del Concessionario o avente titolo
- Art. 58 – Ditte e lavori
- Art. 59 – Rilascio di autorizzazioni all'esecuzione di interventi

#### **CAPO XII - POLIZIA DEL CIMITERO**

- Art. 60 - Orario di apertura e di chiusura
- Art. 61 - Norme per i visitatori
- Art. 62 - Segnali di chiusura
- Art. 63 - Circolazione veicoli
- Art. 64 - Cimiteri suburbani
- Art. 65 - Responsabilità del Comune
- Art. 66 – Infrazioni
- Art. 67 - Tariffe
- Art. 68 – Entrata in vigore

## CAPO I - ORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

### Art. 1 Designazione dei cimiteri

Il Comune di Cremona destina al servizio di sepoltura dei cadaveri, dei resti ossari e delle ceneri i seguenti Cimiteri:

\_ il Cimitero Civico

\_ i Cimiteri suburbani di Cavatigozzi e San Savino

\_ il Cimitero suburbano di Gerre Borghi. In tale Cimitero una parte viene riservata, con apposita convenzione, per la sepoltura delle salme dei cittadini di residenti nel Comune di Gerre de' Caprioli.

Le salme di defunti provenienti da altri Comuni ed aventi diritto di sepoltura nel Cimitero Civico e nei cimiteri suburbani di Cavatigozzi, San Savino e Gerre Borghi saranno introdotte nei Cimiteri stessi, previo pagamento del diritto stabilito nel vigente Tariffario Cimiteriale.

Il Comune dà sepoltura:

- ai cadaveri e/o alle ceneri delle persone nate, residenti o morte nel territorio del comune, anche se non residenti;
- ai cadaveri e/o alle ceneri di persone precedentemente residenti nel territorio del comune e trasferite in convivenze anagrafiche;
- ai cadaveri e/o alle ceneri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente all'interno dei cimiteri cittadini;
- ai nati morti e prodotti del concepimento, esclusivamente su esplicita richiesta della donna o dell'avente titolo sulla decisione, nei casi in cui il parto o l'aborto sia avvenuto presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- alle parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi avvenuti presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- a resti ossari, ai resti mortali e alle ceneri di defunti che ne avevano già acquisito il diritto in precedenza o per i quali i famigliari ne facciano richiesta.

### Art. 2 Definizione dei sepolcri

Nell'accezione del presente Regolamento, il sepolcro è l'insieme di più strutture: quella propriamente tombale che costituisce il sedime cimiteriale concessionabile (atto a ricevere le spoglie mortali del defunto) e quella relativa al manufatto (lastra/e, corpo di fabbrica,...) denominato "arredo funebre", che la individua, oltre alla anagrafica che riporta.

Si distinguono:

**EDICOLE DI FAMIGLIA:** sepolcro per la tumulazione di defunti costruito su area cimiteriale concessionata a totale carico ed iniziativa del Concessionario. Tale costruzione potrà essere eretta su area di mq. 100 di cui solo 25 edificabili (5x5).

**CAPPELLE DI FAMIGLIA:** edificio funerario per la tumulazione di defunti della famiglia del Concessionario e dei suoi aventi diritto. La tomba può essere anche ipogea. Sono di particolare pregio artistico e storico le Cappelle di Levante e di Ponente e delle Crociere presenti presso il Cimitero Civico.

**CAPPELLETTE DI FAMIGLIA:** edificio funerario minore rispetto alle Cappelle di Famiglia, adibito alla sepoltura di massimo dodici posti salma.

**CAPPELLE PRIVATE:** si distinguono dalle Cappelle di famiglia per il diverso diritto di sepoltura anche a soggetti non legati da rapporti di parentela o affinità.

**TOMBE ROMANE:** sepolcri in cui la sepoltura avviene in costruzione edile ipogea. Sono presenti presso il Cimitero Civico due tipologie di Tombe Romane.

**TUMULI MONUMENTALI:** sepoltura di defunti in cripta ipogea raggiungibile solo mediante scavo.

**COLOMBARO (anche detto colombaio):** sepoltura per la tumulazione di un solo posto salma in struttura a cella. Vengono assegnati secondo l'ordine bustrofedico.

**OSSARIO:** sepoltura per la tumulazione di resti mortali/ossari o di urne contenenti ceneri in struttura a cella di dimensioni più piccole del colombaro. Vengono assegnati secondo l'ordine bustrofedico.

**FOSSA DI INUMAZIONE:** sepoltura in terra presso i campi all'uopo destinati.

Il Cimitero Civico del Comune di Cremona è monumentale ed è posto sotto tutela da parte della Soprintendenza alle Belle Arti ed al Paesaggio per pregio storico, artistico, culturale, ambientale.

TUMULAZIONE PRIVILEGIATA: tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal Cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga secondo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e regionale.

## **CAPO II - COMMISSIONI CIMITERIALI ED EPIGRAFI**

### **Art. 3 Commissione Cimiteriale**

È istituita una Commissione Consultiva con l'incarico di valutare ed esprimere pareri in riferimento a specifici argomenti quali:

- \_ epigrafi ed epitaffi
- \_ opere da eseguirsi sulle sepolture
- \_ argomenti sottoposti dalla Giunta Comunale.

La Commissione è così composta:

- un membro dell'Ufficio Tecnico
- un membro della Commissione Toponomastica
- un membro della Commissione Paesaggio

Ai lavori della Commissione partecipano anche il Dirigente del Servizio Cimiteriale o un suo delegato con il compito di Segretario.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, che ne individua anche il Presidente, e rimane in carica per la durata del mandato amministrativo.

### **Art. 4 Epigrafi e segni funebri**

Le epigrafi poste sulla tomba sono obbligatorie per legge, devono essere presenti ad individuazione dei defunti sepolti, siano essi in salma, resti o ceneri. L'epigrafe è costituita dal nome e cognome, dall'eventuale soprannome, dalla data di nascita e di morte del defunto. Può essere riportata o incisa su ogni tipo di supporto, lapideo o metallico, purché risponda alle caratteristiche presenti presso i Cimiteri. L'epigrafe può essere relativa anche a defunto da ricordare, non presente nella tomba, purché vi sia riportata anche tale circostanza. Tali epigrafi non sono soggette ad approvazione del Servizio Cimiteriale e sono esenti da pagamento di qualsiasi tariffa. Le epigrafi devono essere realizzate non oltre tre mesi della sepoltura.

Ogni altra iscrizione non potrà essere effettuata se non previa domanda e relativa autorizzazione del Dirigente.

### **Art. 5 Lapidi e scritte a ricordo di defunti tumulati altrove**

È ammessa, per particolari casi e circostanze, la posa di lapidi o stele commemorative su monumenti funebri già esistenti, su sepolture occupate dal coniuge o da parenti più prossimi del defunto, nonché l'erezione di monumenti funebri, anche di busti come quelli presenti nel Viale degli artisti, di persone benemerite, che si siano distinte per virtù onorevoli. È ammessa altresì la posa di lapidi per defunti caduti per la Patria, anche non sepolti presso il Cimitero, che giacciono in campi di battaglia o in territorio estero o dichiarati dispersi, per defunti i cui resti siano deposti nell'ossario comune o le cui ceneri siano state disperse o siano in affido. Nelle Cappelle ed Edicole si possono collocare lapidi o ricordi riguardanti defunti della famiglia sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'Ossario Comune. In tutti i casi è necessario far rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

La posa di cippi o stele di iniziativa del privato o di Associazioni dovrà essere compatibile con il sacro luogo e rispettosa dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana. La posa è autorizzata dalla Giunta Comunale previo parere eventuale della Soprintendenza alle Belle Arti ed al Paesaggio. Salvo decisione diversa da parte della Giunta Comunale, l'occupazione della porzione di terreno cimiteriale occupata dalla fondazione del cippo o stele è onerosa. La manutenzione ordinaria e straordinaria resta in capo al privato o Associazione che ha realizzato l'opera. Nei viali principali non saranno ammessi che ricordi di notevole importanza artistica. I ricordi di minor pregio saranno esclusivamente collocati lungo i viali secondari.

## CAPO III - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE

### **Art. 6 Inquadramento del personale cimiteriale**

I Cimiteri ed i servizi relativi fanno capo al settore organico cui l'Amministrazione Comunale demanda le specifiche competenze. Questi ultimi sono inquadrati secondo quanto disposto dall'Ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali.

Il numero del personale addetto al Cimitero Civico e Cimiteri suburbani ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione vigente.

### **Art. 7 Ufficio Servizi Cimiteriali**

Il Servizio Cimiteriale ha il compito di attendere a tutte le pratiche amministrative relative ai Cimiteri.

In particolare compete a tale ufficio verificare la disponibilità di sepolcreti cimiteriali, promuovere la costruzione di nuovi, istruire le pratiche relative alle concessioni cimiteriali, redigendone i relativi atti e curandone la registrazione fiscale, provvedere per l'introito delle tariffe e dei diritti dovuti dai privati a norma del Tariffario Cimiteriale, disporre per la pubblicazione all'Albo degli avvisi riferiti alle attività di spoglio dei campi di inumazione e a quelli relativi alle festività dei defunti, tenere i registri e gli schedari relativi ai sepolcreti concessi in uso ai privati con il relativo scadenzario, anche in forma digitale, compilare il rendiconto periodico degli introiti cimiteriali e di quant'altro necessario per il regolare andamento dei servizi.

### **Art. 8 Custode Cimiteriale**

Al Cimitero Civico può essere assegnato un Agente di Polizia Locale.

Il suo operato deve essere caratterizzato da attività di controllo e prevenzione dei furti, danneggiamenti ed atti vandalici, nonché garantire lo svolgimento disciplinato ed ordinato dei funerali e l'accesso ed il deflusso dei visitatori al Cimitero Civico, oltre che esercitare le proprie azioni di vigilanza sull'intero complesso, impedendo l'accesso di veicoli e mezzi non autorizzati.

### **Art. 9 Servizio di Guardiania**

Il Servizio di Guardiania all'interno del Cimitero è alle dirette dipendenze del Dirigente responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato.

Il Servizio di Guardiania ha il compito di vigilare perché:

- quanti frequentano il Cimitero per visite alle tombe o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso o asportato;
- negli orari di chiusura del Cimitero nessuno abbia a permanervi;
- siano osservate tutte le norme del presente Regolamento relative all'ingresso dei visitatori e dei veicoli;
- chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche alle cappelle, edicole, tumuli, colombari o altre sepolture in genere, sia in possesso di regolare autorizzazione.

Inoltre chi svolge il Servizio di Guardiania dà informazioni, quando siano richieste, indirizzando eventualmente gli interessati all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

L'orario del loro servizio è determinato in relazione all'orario di apertura e chiusura del Cimitero.

Il Servizio di Guardiania può essere svolto in regime di appalto con soggetti esterni.

### **Art. 10 Disciplina del personale**

A tutto il personale addetto al Cimitero, nonché a chi vi opera, è fatto obbligo di tenere quel rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiedono. Non può ricevere mance, fumare in servizio, accettare incarichi da estranei o comunque svolgere mansioni diverse da quelle spettanti per obbligo di servizio.

## **CAPO IV - NORME GENERALI SUL SERVIZIO CIMITERIALE**

### **Art. 11 Manutenzione degli stabili e dell'area cimiteriale**

La manutenzione generale dell'area cimiteriale, la pulizia dei viali, la cura delle piantagioni ornamentali, il taglio e trasporto delle erbe sono fatti eseguire a spese del Comune e sotto la immediata sorveglianza dell'Ufficio Tecnico del Comune.

### **Art. 12 Manutenzione dei ricordi funebri**

La manutenzione dei monumenti o ricordi funebri, lapidi, corone, simboli e quant'altro fosse posto dai privati nel Cimitero per onorare la memoria dei defunti, rimarrà sempre a carico dei privati, i quali dovranno provvedervi in via continuativa, e comunque ogni volta che ne fossero richiesti dal Servizio Cimiteriale al fine di assicurare sempre il decoro dei luoghi.

### **Art. 13 Prerogative del Comune sui monumenti e ricordi funebri in genere**

Cade in proprietà ed a libera disposizione del Comune tutto l'arredo funebre delle Cappelle, Cappellette, Edicole, Tombe Romane e Tumuli Monumentali retrocessi.

## **CAPO V – SEPOLTURE A INUMAZIONE**

### **Art. 14 Aree destinate a campi di inumazione**

Distinti ed appositi campi sono destinati alla inumazione di salme di adulti, di fanciulli inferiori ai 10 anni, di nati morti e prodotti del concepimento dopo il 4° mese. L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse e la loro misura sono conformi alle prescrizioni dei Regolamenti di Polizia Mortuaria. È proibito lasciar crescere sulle fosse arbusti oltre l'altezza di un metro, altezza massima della stele. La posa del contorno fossa è soggetta al pagamento di un tariffa. La sepoltura in campo e la realizzazione dell'arredo funebre recante l'anagrafica del defunto è disposta secondo quanto riportato nella tavola Allegato 1 parte integrante del presente Regolamento. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contorni fossa è in capo all'avente titolo, che ne ha disposto la costruzione, e ai suoi eredi. Qualora la tomba sia in condizioni di forte degrado, il Comune provvederà al richiamo dell'avente titolo circa la necessità di intervento. Trascorso infruttuoso il tempo stabilito nella diffida, le opere verranno eseguite dal Comune e le spese dovranno essere rimborsate dall'avente titolo.

### **Art. 15 Campi di inumazione**

Le inumazioni riguardano le sepolture del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dalla normativa vigente, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere. Le inumazioni vengono accordate ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura. Le sepolture di cui sopra hanno la durata di un decennio, sono assegnate in ordine progressivo e non sono rinnovabili perché soggette alla rotazione normale. Al momento dell'inumazione è dovuto il pagamento della tariffa come previsto dal Tariffario Cimiteriale e, in previsione dell'esumazione ordinaria che verrà programmata dall'Amministrazione Comunale alla scadenza del periodo di inumazione non inferiore a dieci anni, è dovuto anche il pagamento della relativa tariffa di esumazione che, in caso di variazioni tariffarie, non dovrà essere integrata al momento dell'effettiva esumazione.

Per le inumazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento la tariffa relativa all'esumazione sarà dovuta all'atto dell'operazione cimiteriale da parte dei parenti più prossimi.

Ciascuna fossa è contrassegnata da una croce o cippo che riporta l'indicazione del nome e cognome del defunto, l'eventuale soprannome, la data di nascita e la data di morte.

I campi di inumazione speciale sono destinati all'inumazione di feretri provenienti dalle esumazioni ed esumazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione dei campi di inumazione speciale è fissato in anni cinque.

### **Art. 16 Lapidi e contorni sulle fosse comuni**

Ogni fossa deve essere obbligatoriamente contraddistinta da un cippo o da un contorno fossa da realizzarsi a cura e spese dell'avente diritto richiedente la sepoltura. Non prima di dodici mesi

dall'inumazione, è possibile collocare sulle fosse un cippo, oppure lapidi o croci, purché non superino l'altezza di m. 1,00 e non abbiano lo spessore superiore a cm. 4 e non poggino su fondamenta in muratura, ma ne sia assicurata la stabilità (come da Allegato 1 al presente Regolamento).

La posa delle lapidi e dei contorni sulle fosse è soggetta al pagamento della tariffa indicata nel vigente Tariffario Cimiteriale.

È vietata la posa in opera di monumenti e lastre che coprano una estensione maggiore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

È proibito collocare sulle fosse ornamenti diversi da quelli sopraindicati, lasciar crescere essenze arboree e floreali oltre l'altezza di un metro e porvi qualunque oggetto che sorpassi questa altezza, è ammessa solo la vegetazione di tipo arbustivo e non invasivo.

#### **Art. 17 Ornamenti alle fosse**

La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di cippi, steli, contorni fossa che costituiscano l'arredo funebre, anche vegetale, è a carico dei richiedenti. Quando per incuria o per mancanza di manutenzione gli ornamenti sovrapposti alle fosse abbiano a rendersi indecenti, il Comune, avvertita inutilmente la famiglia, provvederà al ritiro di quegli oggetti ed a ridurre lo spazio occupato nello stato normale.

Se la famiglia interessata sia sconosciuta od irreperibile, è necessaria la pubblicazione dell'avviso di intervento all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni.

### **CAPO VI - SEPOLTURE A TUMULAZIONE (COLOMBAI E TOMBE DI FAMIGLIA)**

#### **Art. 18 Natura della concessione a tumulazione**

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata minima di anni venti, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune in quanto il Cimitero, ai sensi degli artt. 823-824 del Codice Civile, ha carattere demaniale e quindi è inalienabile e non commerciabile.

Con la concessione, quindi, il Comune non vende né cede in proprietà, né affitta terreno od opere (tombe-area-cripte-loculi-ossari-cinerari), ma concede al privato una parte di terreno o di opere da adibire a sepoltura, con diritto esclusivamente d'uso.

La salma tumulata non può essere traslata all'interno dei Cimiteri cittadini prima di anni due dalla tumulazione.

#### **Art. 19 Concessione secondo disponibilità**

Le concessioni delle sepolture di famiglia possono essere accordate in ogni tempo a persone e enti, secondo disponibilità e le norme particolari stabilite per ogni tipo di sepolcreto. Le concessioni saranno accordate seguendo l'ordine cronologico rilevato dalla data a timbro apposta sulle domande dall'Ufficio protocollo, ad eccezione di istanze presentate in occasione di cadaveri da tumulare.

L'istruttoria delle domande, il rilascio degli atti di concessione ed ogni altra incombenza relativa sono demandate al Servizio Cimiteriale.

#### **Art. 20 Atto di concessione**

La concessione di sepoltura a tumulazione, deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da apposito atto scritto da stipularsi fra il Comune e il Concessionario.

Solo con la stipulazione di tale atto la concessione si ritiene perfezionata, con decorrenza dalla data del versamento della tariffa dovuta. Gli atti rilasciati sono annotati con numero progressivo in apposito registro, che potrà essere tenuto anche in forma digitale.

Prima della stipulazione dell'atto, il Concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione secondo la tariffa stabilita nel vigente Tariffario Cimiteriale
- b) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali.

### **Art. 21 Doveri dei Concessionari**

La concessione è subordinata all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future in materia di Polizia Mortuaria e Regolamenti Cimiteriali. In caso di decesso del Concessionario, i discendenti legittimi e gli eventuali altri aventi titolo sono tenuti a darne comunicazione al Cimiteriale entro tre mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante nei confronti del Comune.

### **Art. 22 Durata delle concessioni**

Le concessioni per la tumulazione di salme in colombai, tumuli, cappelle, cappellette, edicole e quelle per la raccolta dei resti in cellette ossario hanno la seguente durata, a partire dalla data del versamento della tariffa prevista:

\_ tumuli: concessione novantennale, fatta salva la possibilità, alla scadenza, di un rinnovo di anni 50, previo pagamento della tariffa che risulterà vigente alla data di scadenza, in ragione del 50%;

\_ colombai: concessione cinquantennale, fatta salva la possibilità, alla scadenza di un rinnovo di anni 20 e previo pagamento della tariffa che risulterà vigente alla data di scadenza, in ragione del 50%;

\_ ossari: concessione cinquantennale, fatta salva la possibilità, alla scadenza di un rinnovo di anni 20 e previo pagamento della tariffa che risulterà vigente alla data di scadenza, in ragione del 50%;

\_ aree cimiteriali per l'erezione da parte di privati o enti di cappelle o edicole: concessione novantennale, fatta salva la possibilità, alla scadenza, di un rinnovo di anni 50, previo pagamento della tariffa che risulterà vigente alla data di scadenza, in ragione del 50%;

\_ tombe romane: concessione novantennale, fatta salva la possibilità alla scadenza, di un rinnovo di anni 50, previo pagamento della tariffa che risulterà vigente alla data di scadenza, in ragione del 50%.

Al termine di tale rinnovo le concessioni si considerano scadute e non più rinnovabili.

Restano invariate le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di revoca quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

All'interno di un posto salma è possibile tumulare per la durata della concessione:

\_ un cadavere;

\_ un cadavere e aggiungere anche in momenti successivi resti o ceneri fino a riempimento di n. 5 posti, a seguito del pagamento della relativa tariffa di diritto d'uso;

\_ unicamente resti o ceneri fino a n. 25 posti, destinando il posto salma come Cinerario di Famiglia, a seguito del pagamento di quanto dovuto.

### **Art. 23 Tumulazione animali di affezione**

Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale di affezione possono essere tumulate, in urna separata, nello stesso colombaio o tomba di famiglia del defunto, fermo restando il divieto di promiscuità con le ceneri umane. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di apporre fotografie dell'animale o di riportare iscrizioni.

La presenza dell'animale va riportata nei registri cimiteriali.

### **Art. 24 Diritto di sepolcro**

Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto. All'atto della concessione delle tombe di famiglia, il Concessionario può indicare distintamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti, affini o estranei ai quali sia legato da particolari vincoli affettivi.

Il primo Concessionario (ed i successori ereditari qualora non sussista espresso diniego da parte del primo Concessionario) può successivamente all'atto di concessione determinare l'assegnazione dei posti non indicati nominativamente nell'atto di concessione originario, mediante apposito atto di rettifica.

Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria. In questo caso dovrà essere prodotto un estratto del testamento. Due o più famiglie possono ottenere in concessione una medesima area per la costruzione di un'edicola o una cappella, od un tumulo a più posti. In tal caso saranno indicati, nell'atto di concessione, le rispettive quote.

#### **Art. 25 Immissione in sepolture intestate a enti religiosi e/o militari**

Se il Concessionario è un ente pubblico o privato, anche religioso, o un'associazione saranno ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazione di appartenenza all'ente o all'associazione.

#### **Art. 26 Controversie al diritto di sepolcro**

Le controversie fra i titolari di diritti di sepolcro saranno di competenza di Giudice Ordinario.

#### **Art. 27 Successioni nella concessione**

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione jure sanguinis o jure hereditatis.

I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile, da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto estratto dell'atto testamentario.

Se i titolari per successione sono più di uno, questi debbono designare entro tre mesi uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. I documenti relativi a tali subentri saranno conservati negli atti del Comune.

#### **Art. 28 Casi di fine concessione**

Le concessioni di colombai, ossari e tombe di famiglia possono essere soggette a:

- 1) naturale scadenza;
- 2) rinuncia;
- 3) revoca;
- 4) decadenza.

#### **Art. 29 Rinuncia di sepoltura**

Una sepoltura a tumulazione (colombaio, ossario/cinerario o tomba di famiglia) può essere rinunciata in qualsiasi momento, purché funzionale e in adeguato stato di decoro.

In caso di rinuncia e quindi retrocessione della sepoltura al comune, il concessionario è tenuto a liberare la sepoltura da salme o resti o ceneri per destinarli ad altra sepoltura, sostenendo le relative spese come da Tariffario vigente.

Nel caso di destinazione dei resti o delle ceneri nell'ossario/cinerario comune, le spese per le relative operazioni cimiteriali sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Costituisce rinuncia alla sepoltura il trasferimento di salma, resti o ceneri, o di un gruppo di salme, da sepoltura a tumulazione ad altra sepoltura all'interno del Cimitero, come pure il trasferimento fuori Comune, o la raccolta di salme, limitatamente ai colombai, in resti ossari senza procedere alla ritumulazione degli stessi e alla destinazione della sepoltura ad altra salma di famiglia o a cinerario comune, a seguito del pagamento della relativa tariffa.

#### **Art. 30 Revoca per esigenze di servizio o grave pericolo**

Per opere di carattere generale, il Comune può, con idonea motivazione, revocare in ogni momento qualsiasi sepoltura a tumulazione, comprese cappelle ed edicole, dandone congruo preavviso ai Concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura, di pari valore e durata, a carico del Comune.

Nel caso in cui, a causa di uno stato di degrado in cui versino i suddetti manufatti, possa derivare una situazione di grave pericolo anche per l'incolumità pubblica ed il Concessionario o gli aventi diritto dovessero non porre in essere tempestivamente azioni consequenziali, il Comune, in via d'urgenza, procederà alla revoca.

### **Art. 31 Decadenza per mancata sistemazione delle sepolture**

Si intendono decadute dal diritto di concessione, le sepolture a tumulazione che non risultino sistemate a norma di Regolamento, o per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione, o per abbandono. Si considera abbandono lo stato gravemente indecoroso della sepoltura a seguito di mancata manutenzione.

### **Art. 32 Procedura per la dichiarazione di decadenza**

In caso di mancata sistemazione a norma di Regolamento, per inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla concessione, o in caso di stato di abbandono della sepoltura, sarà notificata al Concessionario, od agli aventi diritto, specifica diffida per l'esecuzione delle opere ritenute necessarie, con atto del Dirigente.

In caso di famiglia irreperibile o di aventi titolo non rintracciabili la diffida sarà pubblicata per la durata di sei mesi all'Albo Pretorio del Comune, oltre all'apposizione di un avviso sulla sepoltura interessata per lo stesso periodo.

Decorso infruttuosamente il periodo indicato nella diffida, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare una proroga, sarà dichiarata la decadenza della concessione con atto del Dirigente del da notificarsi al Concessionario o avente diritto attraverso le stesse modalità utilizzate per la diffida.

### **Art. 33 Conseguenze della decadenza**

Le conseguenze derivanti dalla pronunciata decadenza, sono le seguenti:

\_ il Comune provvederà alla estumulazione della salma o delle salme, dei resti o delle ceneri, e gli stessi saranno destinati al campo indecomposti o all'ossario/cinerario comune, addebitandone le relative spese al Concessionario inadempiente qualora sia reperibile; delle operazioni verrà redatto apposito verbale;

\_ tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune;

\_ il Concessionario (o avente diritto) non potrà richiedere od esigere alcun rimborso;

\_ il Comune disporrà pienamente dei sepolcreti lasciati liberi per farne nuova concessione a terzi richiedenti.

### **Art. 34 Tumulazione provvisoria di salma**

La tumulazione provvisoria di salme, ai sensi della normativa vigente, non può avere la durata superiore ad un anno.

Detta tumulazione provvisoria può essere fatta unicamente in colombai dei Cimiteri cittadini, purché sia versata, a titolo di deposito, la somma indicata nel vigente Tariffario Cimiteriale e sia pagato il relativo diritto. Qualora la salma, dopo un anno dalla sua tumulazione, non sia ancora stata tumulata definitivamente in un altro luogo del Cimitero o fuori dal Cimitero stesso, la tumulazione provvisoria diverrà definitiva ed il Concessionario sarà tenuto a stipulare una regolare concessione secondo il Tariffario Cimiteriale vigente al momento della regolarizzazione, pena l'estumulazione della salma e la sua collocazione in campo comune. La tumulazione provvisoria potrà eccezionalmente essere autorizzata in colombai già concessi purché il defunto sia appartenente al gruppo familiare del Concessionario.

### **Art. 35 Riutilizzo**

Nei sepolcri a tumulazione non è consentita la rotazione delle salme a titolo gratuito.

La raccolta in resti può essere richiesta dagli aventi titolo, individuati secondo il criterio di consanguineità con il defunto, in riferimento agli articoli da 74 a 77 del Codice Civile.

Per le tombe di famiglia, il posto già occupato da una salma, in seguito estumulata e per la quale sia stata effettuata la raccolta in resti, potrà venire assegnato o rioccupato da altra salma decisa dal Concessionario, previo il pagamento all'Amministrazione Comunale della tariffa in vigore. Il riutilizzo del sepolcro non fa insorgere alcun contratto nuovo, ma una variazione del precedente.

Per i colombai è possibile il riutilizzo per procedere ad una nuova tumulazione di salme di famiglie in seguito alla raccolta di resti delle salme ivi già tumulate, purché i resti vengano ricollocati all'interno della stessa sepoltura. Tale riutilizzo comporta il pagamento del 50% della tariffa in vigore al momento del riutilizzo stesso.

A seguito di istanza autorizzata di riutilizzo di un posto salma la concessione perpetua di un colombaio è da considerarsi tramutata in una concessione cinquantennale, con decorrenza dalla data del versamento della tariffa prevista per tale operazione, così come in caso di riutilizzo di tombe di famiglia la concessione perpetua è da considerarsi tramutata in una concessione novantanovenne, con decorrenza dalla data del versamento della tariffa prevista per tale operazione.

#### **Art. 36 Tumulazione di resti o ceneri in sepolture già in concessione – diritto d'uso**

A seguito di istanza, si potrà concedere un diritto d'uso affinché le ceneri o i resti mortali siano depositi in colombai o tombe di famiglia in concessione ai familiari, dietro versamento del corrispettivo stabilito dal vigente Tariffario Cimiteriale.

#### **Art. 37 Colombai**

I colombai sono sepolcreti a carattere individuale. Possono essere disposti di fianco o di punta. La concessione di colombai sarà accordata esclusivamente quando vi sia una salma da tumulare. Il Concessionario di un colombaio, così come di un ossario, è obbligato a provvedere alla messa in opera della lapide costituente l'arredo funebre e, a sue cure e spese, alla fornitura ed opere di affranco della lastra (perni e borchie comprese) entro tre mesi dalla data della concessione. Nel caso in cui non provvedesse nei tempi indicati, previa diffida, il Concessionario decadrà dalla concessione.

Il Comune potrà determinare un colore omogeneo delle piastre.

### **TOMBE DI FAMIGLIA**

#### **Art. 38 Tumuli**

I tumuli consistono in cripte sotterranee costruite in muratura sotto aree libere.

Lo spazio che può essere occupato con il monumento o con le aiuole di fiori o con decorazioni è di m. 2,70 x 0,95. Sui lati dovrà essere lasciata libera una striscia di terreno non minore di cm. 15 per parte.

Chi tuttavia ottiene la concessione di due o più tumuli contigui e paghi la tariffa stabilita dal vigente Tariffario Cimiteriale ha diritto di occupare anche le strisce che fra di essi dovrebbero rimanere libere a sensi del precedente capoverso.

I tumuli concessi a tempo determinato potranno essere ampliati nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa vigente. All'interno dei tumuli, senza la realizzazione di tale ampliamento (vestibolo) o comunque in assenza delle condizioni di sicurezza per gli operatori cimiteriali previste dalla normativa vigente, non sarà possibile tumulare più di una salma, ferma restando invece la possibilità di adibire tale spazio a cinerario di famiglia, secondo le possibilità previste all'interno della scheda tecnica del tumulo fornita al momento della concessione.

La tumulazione o l'estumulazione di feretri, urne o resti nei tumuli con vestibolo ipogeo sarà possibile solo ad avvenuta apertura del vano d'ingresso alla cripta da parte del Concessionario. Tutte le opere necessarie e connesse alla scopertura e ricopertura del vano d'accesso alla cripta, ovvero tutte le operazioni preliminari alle mere operazioni cimiteriali, sono per esecuzione e spese a carico del Concessionario.

Qualora si intendesse ampliare un tumulo attraverso la realizzazione del vestibolo, il Concessionario dovrà:

- a) inoltrare istanza di ampliamento;
- b) se la concessione originale era perpetua, stipulare un nuovo contratto di concessione di durata novantanovenne secondo le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti relative al tipo di sepolcro;
- c) versare quanto dovuto;
- d) a fine lavori, consegnare al Servizio Cimiteriale la documentazione relativa a quanto realizzato per tipologia e collocazione per rendere possibili le future tumulazioni.

Ogni variazione che il Concessionario vorrà apportare all'arredo funebre presente sul tumulo dovrà essere approvata dal Comune o dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio a seguito di istanza da presentare a carico del Concessionario.

La posa in opera delle variazioni delle epigrafi non può essere protratta oltre un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione. Il maggior ritardo costituirà motivo di decadenza della concessione qualora, nonostante diffida, il Concessionario non provveda.

#### **Art. 39 Norme per la concessione delle Tombe di Famiglia**

La concessione d'uso delle Tombe di Famiglia sarà accordata mediante atto del Dirigente, previo pagamento della tariffa stabilita nel vigente Tariffario Cimiteriale.

In caso di necessità di interventi sulla Tomba di Famiglia, come previsto nell'atto di concessione e nella relativa scheda tecnica, il Concessionario dovrà presentare il progetto dei restauri e delle opere ornamentali da eseguirsi, entro sei mesi dalla data dell'atto di concessione.

Tali opere, particolarmente importanti sia dal lato architettonico sia dal lato figurativo (sculture, mosaici, ...) dovranno essere portate a termine entro un anno dalla data di approvazione del progetto.

Il Comune potrà procedere, previa diffida, alla revoca della concessione per i casi di mancata esecuzione delle opere.

#### **Art. 40 Cellette-ossario nelle cappelle ed edicole**

Nelle cappelle ed edicole i Concessionari possono, se la struttura tombale lo permette, realizzare ossario/i o cinerario/i da destinarsi alla tumulazione dei resti mortali/ossari o di urne dei defunti che possono essere ricoverati. La realizzazione di ossario e cinerario deve essere autorizzata mediante presentazione del relativo progetto ed è a totale carico del richiedente. L'eventuale trasformazione di un colombaro a cinerario non comporterà nessun rimborso relativamente al posto salma concessionato ma non più esistente. La costruzione ex novo di ossari o cinerari comporterà invece la corresponsione da parte del richiedente della tariffa prevista.

#### **Art. 41 Accessi alle cappelle ed alle edicole**

Le chiavi dei cancelli d'entrata alle cappelle o alle edicole sono tenute esclusivamente dal Servizio Cimiteriale e dal Concessionario. Nessuno può entrare nella cappella o edicola senza il consenso del Comune o del Concessionario; è consentito passarvi esclusivamente per le esigenze del servizio o per accedere alle cappelle vicine, per quanto strettamente necessario.

#### **Art. 42 Dichiarazione di chiusura di cappelle ed edicole**

Le cappelle o le edicole vengono dichiarate definitivamente chiuse quando vi siano stati deposti i cadaveri, i resti o le ceneri dei defunti indicati nominativamente dal Concessionario nell'atto di concessione, se tale risulti la sua volontà espressamente dichiarata.

Negli altri casi sono dichiarate definitivamente chiuse quando siano occupati tutti i colombai e gli eventuali ossari/cinerari o sia raggiunto il numero di feretri, resti o ceneri che può contenere.

Tale dichiarazione di definitiva chiusura risulterà da apposito verbale, il quale sarà conservato negli archivi del Comune, previa annotazione nei registri cimiteriali.

### **CAPO VII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 43 Tipi di operazioni**

Le esumazioni e le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie e vengono gestite dal Comune.

#### **Art. 44 Esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali per depositarli nell'ossario comune o in altre sepolture private a pagamento, rendendo così liberi i campi comuni.

Trascorso almeno un decennio dall'inumazione dell'ultima salma che fu sepolta in determinato campo, il Servizio Cimiteriale programma le esumazioni ordinarie dandone comunicazione attraverso avvisi pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e presso gli accessi del Cimitero interessato, nonché nei pressi del Campo da esumare. Le esumazioni si effettueranno in date e orari che verranno stabiliti d'ufficio. Le tariffe previste per le esumazioni sono a carico dei famigliari.

Le famiglie hanno diritto di assistere all'operazione, della quale sarà presa nota in apposito verbale.

In assenza di decisione da parte dei famigliari, i resti ossari sono conservati per un periodo di sei mesi, trascorsi i quali sono conferiti nell'ossario comune in maniera indistinta.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.

#### **Art. 45 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie**

Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono eseguite prima dei termini indicati dalla normativa vigente. Non sono consentite esumazioni ed estumulazioni straordinarie per indagini private.

Le operazioni sono autorizzate dal Dirigente, sentita l'Autorità competente, a richiesta dei familiari, quando si tratti di spostare le salme nell'interno del Cimitero per dare una diversa sepoltura o per cremazione, o per essere trasferite in altri Cimiteri. Possono inoltre essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria per sottoporre la salma ad autopsia o per accertamenti diagnostici od altre indagini.

Le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi estivi. Le esumazioni di salme di persone morte per malattia infettiva o contagiosa possono farsi, sempre nei mesi prescritti, decorsi almeno 2 anni dalla morte.

Il Dirigente può autorizzare, trascorsi due anni dalla tumulazione, ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad altra sede, sentita l'Autorità competente. Nel caso in cui i feretri non siano in buon stato di conservazione, si deve provvedere al rivestimento metallico esterno a spese dei richiedenti.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa di cui al vigente Tariffario Cimiteriale.

#### **Art. 46 Incenerimento materiali**

Gli avanzi di indumenti e di feretri provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni sono raccolti e smaltiti ai sensi della normativa vigente.

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parte della salma, indumenti od oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto disposto nel seguente articolo.

#### **Art. 47 Salme con oggetti da recuperare**

I familiari che ritengano che la salma da esumare o da estumulare porti con sé oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare devono dare avviso al personale del Cimitero prima delle operazioni ed intervenire alle operazioni medesime.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nelle operazioni di esumazione o estumulazione, se richiesti dai familiari, sono a questi consegnati e ne viene fatta menzione in apposito verbale.

Se non richiesti dai familiari, gli oggetti rinvenuti seguono i resti del defunto.

#### **Art. 48 Trasporti funebri**

Il trasporto funebre è effettuato ai sensi della normativa vigente, a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio Cimiteriale. Il costo complessivo relativo al servizio obbligatorio di trasporto di salma, nei casi di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia attestati dai Servizi Sociali o in caso di disinteresse da parte dei famigliari, rimane a carico del Comune che affiderà l'esecuzione dello stesso nei modi previsti dalla vigente normativa.

L'autorizzazione al trasporto funebre è soggetta alla relativa tariffa prevista dal Tariffario Cimiteriale vigente.

### **CAPO VIII - CREMAZIONI**

#### **Art. 49 Istituzione del servizio**

Presso il Cimitero Civico è istituito un servizio crematorio per l'incenerimento dei cadaveri o resti di cadaveri per i quali sia stata rilasciata regolare autorizzazione da parte del Comune di decesso,

su domanda dei familiari o aventi titolo, in base al testamento o ai documenti previsti dalla normativa vigente.

Per la cremazione di salme di cittadini stranieri deve essere prodotta la documentazione prevista dal Paese di origine, inoltre è necessario verificare che nello stesso Paese di origine sia ammessa la pratica crematoria.

La cremazione è sempre a pagamento. Solo in seguito ad eventi del tutto eccezionali o calamità, se ordinata dall'Autorità competente per motivi di igiene o sicurezza pubblica, sarà gratuita.

L'autorizzazione alla cremazione è soggetta alla relativa tariffa prevista dal Tariffario Cimiteriale vigente.

#### **Art. 50 Tumulazione, affido e dispersione delle ceneri**

Le ceneri saranno riposte in un'urna cineraria predisposta dalla famiglia. L'urna verrà chiusa con suggello e trasportata nel luogo di destinazione nel Cimitero, o verrà consegnata all'incaricato del trasporto nel caso che le ceneri debbano essere trasferite altrove. Sull'urna deve essere apposta una targhetta che riporta il nominativo del defunto e la data di morte.

L'urna potrà essere collocata in cinerari, in altra sepoltura cimiteriale (la concessione è soggetta al pagamento della normale tariffa prevista dal vigente Tariffario Cimiteriale), presso il domicilio del familiare affidatario o in luoghi di culto cittadini. Le ceneri potranno inoltre essere disperse secondo la normativa vigente in natura o nel Giardino delle Rimembranze istituito all'interno del Cimitero.

Sia l'affido che la dispersione delle ceneri sono soggetti alla relativa autorizzazione, alle relative tariffe previste dal Tariffario Cimiteriale vigente e al rispetto della normativa vigente.

### **CAPO IX - ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### **Art. 51 Servizio di illuminazione votiva**

Sia sulle tombe ad inumazione che a tumulazione è consentita, previa istanza, la presenza di lampade votive elettriche il cui servizio è riservato al Comune con diritto di esclusività.

#### **Art. 52 Richiesta di allacciamento ed abbonamento**

La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato al Comune.

La durata minima dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare al Servizio Cimiteriale.

Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono indicate nel vigente Tariffario Cimiteriale.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte o bruciate.

#### **Art. 53 Doveri dell'utente**

È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito.

Il Comune avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti.

#### **Art. 54 Cause di forza maggiore**

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sorta.

## **CAPO X - DECORO E LAVORI NEL CIMITERO**

### **Art. 55 Arredo floreale**

I colombari, ossari, cinerari possono essere ornati con fiori recisi o fiori sintetici, purché l'addobbo sia sempre decoroso e contenuto nei limiti della propria lastra. Il Comune non assume nessuna responsabilità di eventuale rovina o deprezzamento dell'addobbo, restando in capo al Concessionario e ai suoi congiunti la cura e manutenzione dell'addobbo floreale e della struttura che lo contiene.

Per l'addobbo floreale delle sepolture ad inumazione si richiama la Tavola Dispositiva per le Inumazioni (Allegato 1).

L'addobbo floreale dei tumuli è consentito solo in vaso. E' altresì consentita, entro l'area permeabile, la piantumazione di arbusti (o di piante bulbacee stagionali) a crescita fogliare moderata e di apparato radicale non invasivo, ove la chioma sia sempre contenuta nei limiti di altezza di 1 metro ed in estensione laterale non trasbordi dai confini del sepolcro. Non è consentito occupare gli spazi comuni o quelli tra le sepolture con oggetti o vasi. Quanto collocato irregolarmente sarà rimosso d'ufficio e smaltito, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

Le composizioni floreali o le piante appassite dovranno essere tempestivamente rimosse a cura di chi le ha deposte. In difetto, il Comune provvederà alla loro rimozione e smaltimento.

L'amministrazione a seguito di abnorme crescita di addobbi floreali ed arbustivi provvederà a richiamare il Concessionario o l'avente titolo perché provveda a sua cura e spese alle operazioni necessarie.

### **Art. 56 Opere a carico del Concessionario o avente titolo**

Il Concessionario o avente titolo è obbligato a provvedere, a sua cura e spese, a mantenere nel tempo, per tutta la durata della Concessione, la funzionalità ed il decoro del proprio sepolcro e di quanto necessario realizzare per la tumulazione di feretri in stanza o cripta ipogea ai sensi della normativa vigente.

Ove il sepolcro o l'arredo funebre siano in stato di grave degrado e corrottibilità, il Comune procederà ai sensi del presente Regolamento.

Qualora la costruzione, in tutto o in parte, sia dichiarata indecorosa o pericolante, il Servizio Cimiteriale potrà sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

### **Art. 57 Ambiti di competenza specifica del Concessionario o avente titolo**

Gli ambiti d'intervento intesi alla realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro di sepolture e la competenza in capo al Concessionario o agli aventi diritto, sono specificati nell'Allegato 2 del presente Regolamento (Tavola Identificazione Sepolcri).

Il Concessionario o avente diritto, a opera conclusa, è tenuto a rendere al Servizio Cimiteriale la documentazione relativa al manufatto costruito o mantenuto (fotografie, rilevati), soprattutto a seguito di realizzazione di costruzioni ipogee come vestiboli o adeguamento di loculi, al fine del censimento ed aggiornamento degli archivi comunali per la corretta futura operatività cimiteriale.

L'esecuzione degli interventi di cui sopra sono disciplinati, oltre che dalla legislazione in materia di costruzioni, anche da quella in materia di polizia cimiteriale, di sicurezza sul lavoro e di Pianificazione Urbanistica Cimiteriale.

Gli interventi riguardanti la manutenzione di manufatti presenti nel Cimitero Civico compresi entro il recinto Voghera posti sotto vincolo di tutela per pregio storico ed artistico, sono da eseguirsi secondo il parere espresso da parte della Soprintendenza alle Belle Arti ed al Paesaggio territorialmente competente.

### **Art. 58 Ditte e lavori**

Le Ditte che realizzano opere su incarico del privato vengono liberamente scelte dal Concessionario o avente titolo che commissiona i lavori. Essendo l'Amministrazione totalmente estranea all'incarico, al Concessionario, come responsabile degli interventi in quanto unico

committente, compete la scelta dell'esecutore delle opere in base al possesso dei requisiti per capacità professionali e referenziali e pertanto si assume qualsiasi responsabilità conseguente.

Le Ditte dovranno operare all'interno dei Cimiteri nel rispetto delle norme comportamentali e di decoro che il luogo richiede, essere riconoscibili e riconducibili alla propria attività d'impresa. Le Ditte autorizzate a lavorare nei cimiteri forniscono al proprio personale apposito tesserino di riconoscimento munito di fotografia, da esporre in modo chiaramente visibile.

L'accesso sarà possibile solo dopo aver prodotto al Servizio Cimiteriale il titolo autorizzativo rilasciato dal Comune.

Nel caso di attività che impattino in modo eccessivo sull'ambiente, il Comune potrà intimarne la sospensione immediata. La stessa attività potrà essere ripresa solo una volta eliminate le cause che ne hanno determinato la sospensione.

L'introduzione o l'asportazione di manufatti deve essere autorizzata dal Servizio Cimiteriale. Le ditte dovranno consentire i controlli, da parte degli addetti alla sorveglianza dei Cimiteri, delle cose trasportate negli automezzi, pena l'immediata revoca dell'autorizzazione ad accedere nei Cimiteri.

Il cantiere potrà operare solo nella fascia di apertura del Cimitero e comunque sono sempre escluse la domenica e le festività di calendario. Il Comune può vietare l'accesso nei giorni di particolare afflusso di pubblico.

I rifiuti derivanti dalla lavorazione dovranno essere smaltiti a cura e spese del Concessionario, fuori dai Cimiteri secondo le modalità di legge. A fine intervento lo stato dei luoghi dovrà essere quello stesso di inizio lavori.

E' fatto divieto alle imprese esecutrici per conto di privati di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

#### **Art. 59 Rilascio di autorizzazioni all'esecuzione di interventi**

Qualsiasi lavorazione all'interno dei Cimiteri deve essere autorizzata da parte del Comune al fine di assicurare la tracciabilità, la sorveglianza e il coordinamento dei cantieri e degli operatori esterni presenti, oltre alla disponibilità o meno di aree di deposito dei materiali.

Il Concessionario/Committente è tenuto ad inoltrare apposita istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare nel contesto cimiteriale.

### **CAPO XI - POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 60 Orario di apertura e di chiusura**

L'orario di apertura e di chiusura del Cimitero è stabilito dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 61 Norme per i visitatori**

Nel Cimitero è vietato, specialmente in occasione di manifestazioni commemorative o di particolari ricorrenze, ogni comportamento individuale o collettivo irriverente, irrispettoso dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana o incompatibile con il sacro luogo.

Le manifestazioni commemorative e le particolari ricorrenze sono autorizzate dalla Giunta Comunale.

È vietato l'ingresso a chi sia in stato di ebbrezza o vesta indecentemente o eserciti la questua.

E' consentito l'accesso agli animali da compagnia tenuti nell'apposito trasportino e ai cani al guinzaglio. I cani di media e grossa taglia devono essere anche muniti di museruola. Chi accede al Cimitero con l'animale da compagnia deve adottare tutte le cautele per non disturbare la quiete che il luogo richiede e raccogliere le deiezioni.

#### **Art. 62 Segnali di chiusura**

Al segnale di chiusura del Cimitero, dato mediante il suono della sirena quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso verranno chiusi e nessuno potrà più entrare, mentre i visitatori che si troveranno nell'interno dovranno portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

### **Art. 63 Circolazione veicoli**

All'interno del Cimitero non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono per il trasporto dei materiali da costruzione. Saranno ammessi anche i carrelli dei fioristi incaricati di servizi su commissione.

Il Dirigente potrà concedere a persone portatrici di particolari limitazioni, munite di idonea documentazione, il permesso per accedere al Cimitero Civico con veicoli privati, limitatamente a particolari fasce orarie indicate sul permesso stesso. Se il richiedente è già in possesso di un Contrassegno Invalidi o Disabili sarà sufficiente presentarlo all'ingresso del Cimitero, sempre nel rispetto degli orari definiti.

### **Art. 64 Cimiteri suburbani**

Sono estese, in quanto applicabili ai Cimiteri suburbani, tutte le norme del presente Regolamento del Cimitero Civico.

Per le tariffe delle varie concessioni, si rimanda alla apposita sezione del vigente Tariffario Cimiteriale. Le tariffe accessorie per prestazioni varie sono uguali a quelle praticate per il Cimitero Civico

### **Art. 65 Responsabilità del Comune**

Il Comune non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni, furti, o danneggiamenti alle sepolture.

### **Art. 66 Infrazioni**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, nonché i comportamenti illeciti che causano danni a terzi, saranno punite quali contravvenzioni ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 67 Tariffe**

Il Tariffario del Servizio Cimiteriale è approvato dalla Giunta Comunale sulla base della "Disciplina Generale delle Tariffe del Servizio Cimiteriale del Comune di Cremona" stabilita dal Consiglio Comunale come da Allegato 3 al presente Regolamento.

### **Art. 68 Entrata in vigore**

Il Presente Regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale e verrà conseguentemente abrogato il precedente Regolamento di Polizia Cimiteriale.

#### **ALLEGATI:**

Allegato 1 \_ Tavola Disposizione per le Inumazioni


Allegato 2 \_ Tavola Identificazione dei Sepolcri

Allegato 3 \_ Disciplina Generale delle Tariffe del Servizio Cimiteriale del Comune di Cremona

# COMUNE DI CREMONA

## Allegato n. 1 del Regolamento Cimiteriale TAVOLA DISPOSITIVA PER LE INUMAZIONI E LA REALIZZAZIONE DELL'ARREDO FUNEBRE

LE FOSSE POSSONO ESSERE ARREDATE A CURE E SPESE DELL'AVETE TITOLO DELLA SEPOLTURA, SOLO SECONDO GLI SCHEMI 1 E 2 .  
I CIPPI /STELE DEVONO ESSERE TUTTI PERFETTAMENTE ALLINEATI .  
Entro i contorni fossa la vegetazione, anche nascente, dovrà essere mantenuta dall'Avente Titolo, diversamente se a raso, lo sfalcio sarà a cura del Comune.




**Schema 1**

**FOSSA NON SORMONTATA DA ARREDO FUNEBRE  
DETTA ANCHE A RASO CON CIPPO**

**CIPPO O STELE IN MATERIALE NON DEPERIBILE E STABILMENTE INSTALLATO SULL' ALLINEAMENTO ED ENTRO I MARGINI DELLA FOSSA O DEL CONTORNO FOSSA IN POSIZIONE CENTRALE, DELLE DIMENSIONI LARGH.= 50 CM. , ALTEZZA= MIN 40 CM. -MAX 50 CM. RECANTE AI SENSI DI LEGGE : COGNOME-NOME DATA DI MORTE DEL DEFUNTO .  
E' VIETATA QUALSIASI PIANTUMAZIONE ANCHE ARBUSTIVA SUL FRONTE E RETRO CIPPO .**

### ESEMPIO - TRACCIAMENTO CAMPO




**Schema 2**

**FOSSA SORMONTATA DA ARREDO FUNEBRE  
DETTA ANCHE CONTORNO FOSSA IN MATERIALE LAPIDEO  
REALIZZABILE DOPO UN ANNO DALL' INUMAZIONE**

#### ADULTI

Stele Standard: Largh = 50cm., Altezza =minimo 50 cm.-max 100cm., spess. minimo 4 cm.  
riportante anagrafica defunto a sensi di legge  
COGNOME - NOME - DATA DI MORTE DEFUNTO



ADULTI INTERASSE CM. 160  
BAMBINI INTERASSE CM. 100

#### BAMBINI

Il contorno fossa dei bambini deve avere un'area scoperta non inferiore a 0.30mq., in relazione alle dimensioni della lastra tombale orizzontale pari a Lunghezza 150cm.; Larghezza 50cm .

#### ARREDO FLOREALE

E' vietato piantumare assenze arboree nell'area permeabile e retro fossa;  
L'Avente Diritto è tenuto a mantenere l'arredo floreale a sua cura e spese  
E' permessa la piantumazione di soli arbusti o bulbacee nell'area permeabile nel rispetto dei disposti del Regolamento cimiteriale.





**Cremona**

COMUNE  
DI CREMONA

**DISCIPLINA GENERALE  
DELLE TARIFFE  
DEL SERVIZIO CIMITERIALE  
DEL COMUNE DI CREMONA**

## CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

TIPOLOGIA AREE	Costo a mq dell'area di sedime (*)
Area per cappelle muri di cinta	
Area per cappelle laterali	
Area per cappelle - tipo	
Area per edicole cimiteriali sino a 100 mq.	
Area per edicole cimiteriali sino a 156,25 mq.	

- Le aree di sedime pari a 3/5 mq danno diritto alla tumulazione di due defunti
- Le aree di sedime pari a 9 mq danno diritto alla tumulazione di quattro defunti
- Ogni ampliamento di 3 mq dà diritto a tumulazione di un defunto
- (\*) Si applica anche per le aree di sedime per la tumulazione di resti/ceneri (max . 3 mq); ogni mq di sedime dà diritto alla tumulazione di 2 resti/ceneri

N.B.: Le tariffe non comprendono il valore del manufatto e della decorazione

## CONCESSIONI CAMPI RELIGIOSI

	Concessione Area
Campi religiosi	

## CIMITERO MAGGIORE

### CONCESSIONI DI COLOMBAI

ANDRONI	SOTTERRANEO	FUORI TERRA	VECCHIO 2°_3°
I fila e IV fila			
II fila e III fila			
V fila			
CHIOSTRO	SOTTERRANEO	FUORI TERRA	
GRUPPI A/B/C/D/E/F/G QUALUNQUE FILA			
COSTRUZIONE GRUPPO H e ANDRONI a seguito di estumulazione (ad esclusione di II e III)			
MULTIPIANO			
QUALUNQUE FILA			

### CONCESSIONI DI OSSARI

Tipologia	Concessione	Tipologia	Concessione
Ossari esterni 1 <sup>a</sup> fila		Ossari interni 1 <sup>a</sup> fila	
Ossari esterni 2 <sup>a</sup> fila		Ossari interni 2 <sup>a</sup> fila	
Ossari esterni 3 <sup>a</sup> fila		Ossari interni 3 <sup>a</sup> fila	
Ossari esterni 4 <sup>a</sup> fila		Ossari interni 4 <sup>a</sup> fila	
Ossari esterni 5 <sup>a</sup> fila		Ossari interni 5 <sup>a</sup> fila	
Ossari esterni 6 <sup>a</sup> fila		Ossari interni 6 <sup>a</sup> fila	
Ossari esterni 7 <sup>a</sup> fila		Ossari interni 7 <sup>a</sup> fila	
		Ossari interni 8 <sup>a</sup> fila	
		Ossari interni 9 <sup>a</sup> fila	
		Ossari interni 10 <sup>a</sup> fila	
Ossari sotterranei			

Tariffa di concessione per creazione di ossari in cappelle private	
--	--

## CONCESSIONI TUMULI MONUMENTALI

TIPOLOGIA	Per una salma o cinerario di famiglia	Per due salme	Per tre salme	Per quattro salme
<b>VIALE PRINCIPALE</b>				
Tumulo d'angolo				
Tumulo allineato parallelamente al viale				

<b>VIALE SECONDARIO</b>				
Tumulo d'angolo				
Tumulo allineato parallelamente al viale				

*Valore della sola concessione in sedime comunale, è escluso il valore del monumento funerario che viene valutato caso per caso a seconda del pregio storico ed artistico che detiene*

## CONCESSIONI TOMBE ROMANE

TIPOLOGIA	Per tre salme	Per quattro salme	Per sei salme
Tomba Romana corti chiostro			
Tomba Romana Campo 6			
Tomba Romana Campo 6 senza lastra orizzontale e contorni			

## CIMITERO MAGGIORE CONCESSIONI CAPPELLE e CAPPELLETTE DI FAMIGLIA

CAPPELLE CIMITERIALI VALORE CONCESSIONE OMNICOMPRESIVA DEL MANUFATTO (*)								
TIPOLOGIA	singolo loculo singolo	primi quattro loculi	loculo in più oltre il 4°	cinque loculi	primi dieci loculi	loculo in più oltre il 10°	Primi venti loculi	loculo in più oltre il 10°
Fino a 4 loculi								
Fino a 5 loculi								
Fino a 10 loculi								
Fino a 20 loculi								
Oltre 20 loculi								
Cappelle cimiteriali decadute valore area subentro concessione al mq.								
CAPPELLETTE VALORE CONCESSIONE OMNICOMPRESIVA DEL MANUFATTO								
Cappelletta familiare a quattro posti								
RIUTILIZZO								
Riutilizzo colombai e tombe di famiglia sopra terra								
Riutilizzo cripte tombe di famiglia								
Riutilizzo colombai sotterranei								

## CONCESSIONI NEI CIMITERI SUBURBANI

CIMITERO CAVATIGOZZI	
COLOMBAI	
File	Concessione
I fila	
II fila	
III fila	
IV fila	
V fila	
OSSARI	
dalla 1^ alla 6^ fila	
dalla 7^ alla 10^ fila	

CIMITERO SAN SAVINO	
COLOMBAI	
File	Concessione
II fila e III fila	
altre file	
loculi nuovo ampliamento 2006 (qualunque fila )	
OSSARI	
qualunque fila	
CAPPELLETTE FAMIGLIA	
a quattro posti	

CIMITERO GERRE BORGHI	
COLOMBAI	
File	Concessione
I fila alla IV fila	
V fila	

## TARIFFE MASSIME PER LA CREMAZIONE DI SALMA, RESTI OSSEI E MORTALI

<b>CREMAZIONE SALME</b>	<b>Tariffa € (**) IVA inclusa</b>	<b>Tariffa € (**) IVA esclusa</b>
Salma residenti singola cremazione		
Salma non residenti singola cremazione		
Diminuzione rispetto alla tariffa corrispondente per cremazione feretro bambini (fino a tre anni di età)		
Maggiorazione rispetto alla tariffa corrispondente per cremazione feretri "fuori standard" (****)		
Tariffa cremazione per numero di salme non residenti		
Mancato rispetto delle consegne (documenti, feretro, etc) in relazione al processo crematorio già istituito e/o annullamento della cremazione		
<b>ALTRE CREMAZIONI</b>		
Salma non decomposta singola cremazione non residenti (***)		
Salma non decomposta singola cremazione residenti (***)		
Resti ossei singola cremazione (***)		
Tariffa cremazione per numero resti mortali/indecomposti		
Mancato rispetto delle consegne (documenti, feretro, etc) in relazione al processo crematorio già istituito e/o annullamento della cremazione		
Parti anatomiche riconoscibili in forma individuale		
Feti e prodotti di concepimento		
Resti ossei provenienti da ossari comuni in contenitori max 50 kg		
Tariffa cremazione per numero resti ossei		
<b>DEPOSITI</b>		
Deposito di salma in cella frigorifera > 6 gg al die		
Deposito di indecomposto in cella frigorifera > 2 gg. al die		
Deposito resti ossei in cella frigorifera > 2 gg. al die		
Deposito di urna cineraria > 2 gg. al die		
Utilizzo sala del commiato frazione oraria/ogni trenta minuti d'uso		

(\*\*) da applicarsi secondo la aliquota dovuta

(\*\*\*) da estumulazioni o esumazioni di salme non completamente mineralizzate

(\*\*\*\*) feretri con peso superiore a 150

## TARIFFE PER AUTORIZZAZIONI E OPERAZIONI CIMITERIALI

<b>AUTORIZZAZIONI</b>	
Autorizzazione all'introduzione nel cimitero di manufatti lapidei commemorativi	
Autorizzazione all'introduzione nel cimitero di contorno fossa nei campi di inumazione	
Autorizzazione al trasporto di salma, resti o ceneri	
Autorizzazione per rilascio passaporti mortuari	
Autorizzazione alla cremazione di salma o di resti mortali	
Autorizzazione alla dispersione e all'affido delle ceneri	

<b>DEPOSITI</b>	
Deposito cauzionale per tumulazione provvisoria per qualsiasi tipo di sepolcro	
Deposito cauzionale a garanzia della costruzione di Tombe di Famiglia	
Diritto d'uso provvisorio, per ogni semestre	

<b>OPERAZIONI CIMITERIALI</b>	
Tumulazione aggiuntiva di ceneri o di resti ossari in colombaio, tumulo monumentale, ossario o tomba di famiglia con salma - Diritto d'uso	
Ingresso nei cimiteri cittadini di salma, resti o ceneri proveniente da altro comune	
Apertura e chiusura parziale di tumulo per tumulazione di resti o ceneri	
Apertura e chiusura totale di tumulo per la tumulazione di salma	
Apertura e chiusura parziale di colombai e Tombe Romane per la tumulazione di resti o ceneri (con eventuale intervento del marmista privato)	
Apertura e chiusura totale di colombai e Tombe Romane per la tumulazione di salma (con eventuale intervento del marmista privato)	
Chiusura di colombaro prima tumulazione salma loculo di fronte	
Chiusura di colombaro prima tumulazione salma loculo trasversale	
Tumulazione in colombai di punta sotterranei in Cappelle	
Tumulazione in colombai trasversali sotterranei in Cappelle	
Estumulazione da sepoltura privata da colombaro e raccolta resti (*)	
Estumulazione da sepoltura privata in tumulo monumentale compreso scavo fossa rottura cripta e raccolta resti (*)	
Estumulazione da sepoltura privata Tombe di famiglia e raccolta resti (*)	
Inumazione decennale di salma di adulto (comprensiva di tariffa di inumazione)	
Inumazione decennale di salma di fanciullo	
Esumazione ordinaria (*)	
Esumazione straordinaria	
Apertura e Chiusura di ossario/cinerario	
Tumulazione animali d'affezione	
Verifica capienza in sepolture private	
Movimentazione di feretri (estumulazione e ritumulazione nella stessa tomba)	
<b>TRASLAZIONI -TRASPORTI</b>	
Traslazione di feretro all'interno del Cimitero	
Traslazione di resti ossari o ceneri all'interno del cimitero	
Trasporto di salme, prodotti abortivi, parti anatomiche al Cimitero di Cremona dall'Azienda Ospedaliera di Cremona	
<b>NOTE</b>	
* N.B. La tariffa è omnicomprensiva della apertura e di qualsiasi altro onere come lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei costi della manod'opera e delle provviste necessarie ( a seconda della tipologia del sepolcro e della sua ambientazione) altresì comprende il trasferimento di salme indecomposte all'interno del Cimitero Maggiore per il crematorio .	
La Tariffa per le estumulazioni non varia da ordinaria a straordinaria	

**MATERIALI ACCESSORI PER SEPOLTURE/OPERAZIONI CIMITERIALI**

Cassetta ossario singola in zinco

Cassetta ossario doppia in zinco

**SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA****ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Tariffa

Abbonamento annuale

Abbonamento annuale fosse campi di inumazione

Realizzazione di allaccio colombari ed ossari

Realizzazione di allaccio cappellette e cappelle di famiglia e tumuli

Realizzazione di allaccio edicole

Trasferimento di allaccio per spostamento sepoltura (comprensivo di spostamento lampada)